



Istituto Comprensivo "Nicola Sole" Senise

Scuola dell'Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria I° grado ad indirizzo musicale

Sedi associate: Terranova di Pollino – Noepoli – Cersosimo – San Costantino Albanese

Castronuovo di Sant' Andrea – Sede Rione San Pietro – 85038 – SENISE (Potenza)

Web: www.icnicolasolesenise.edu.it - Peo: pzic885007@istruzione.it Pec: pzic885007@pec.istruzione.it

Tel. Segreteria: 0973/58.40.05 - Fax 0973/58.41.96 – Presidenza 0973/68.66.39

IST. COMP. "N. SOLE"-SENISE
Prot. 0004615 del 04/10/2021
04 (Uscita)

*AI DOCENTI
ALLA DSGA
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI
AL RSPP
AL SITO WEB
AGLI ATTI*

Oggetto: fornitura mascherine FFP2 da parte dell'IC Nicola Sole per la scuola dell'infanzia e in presenza di esonero dall'obbligo di utilizzo delle mascherine per gli alunni.

Si comunica che con L. n. 133 del 24 settembre 2021, entrata in vigore sabato 2 ottobre 2021 (in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 235 del 01-10-2021), è stato convertito con modifiche il D.L. 6 agosto 2021, n. 111. Tra le modifiche al decreto si rileva la previsione dell'art. 1, c. 2, lett. a-bis che di seguito si riporta:

«a-bis) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»;

Tale disposizione si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino al cessare dello Stato di Emergenza.

Alla luce di ciò, il sottoscritto, preliminarmente, dispone che il DVR (Documento Valutazione Rischi) d'Istituto sia integrato, contemplando quale rischio specifico il contatto esistente tra il personale scolastico e i bambini/alunni per i quali non sussiste obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Tanto premesso, atteso l'obbligo per il datore di lavoro di predisporre idonee misure di prevenzione e protezione per i dipendenti, il sottoscritto autorizza:

1. il personale preposto alle attività della scuola dell'infanzia;
2. il personale assegnato a classi ove ci siano "soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi" (art. 1, c. 2, lett. a, D.L. 6 agosto 2021, n. 111);
3. il personale assegnato allo "svolgimento delle attività sportive" (art. 1, c. 2, lett. a, D.L. 6 agosto 2021, n. 111),

a ritirare, a partire dalla data odierna, le mascherine FFP2 presso la segreteria scolastica.

Considerato che il provvedimento sopra citato prevede l'obbligo di fornitura, ma non anche l'entità della stessa, le mascherine saranno rese disponibili nel contingente che l'Istituto potrà di volta in volta garantire con le risorse alla stessa assegnate. In ogni caso, la fornitura non potrà essere inferiore a n. 4 (quattro) mascherine FFP2 su base mensile per unità di personale.

La DSGA darà disposizioni per l'attuazione di quanto sopra al personale Ata preposto e predisporrà idoneo registro per la tenuta della relativa contabilità.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Avv. Francesco D'Amato

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)